

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 24 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (C. 3800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 24 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (C. 3800).

Vorrei ringraziare sentitamente il ministro per avere corrisposto all'invito rivolto dalla Commissione a partecipare all'odierna audizione, rendendosi disponibile in tempi rapidissimi, attesa l'importanza, riconosciuta dall'opposizione — pur con qualche osservazione (del resto, qualche osservazione è stata fatta anche dal relatore) —, della questione della contribuzione ad attività culturali. La materia che tratteremo è quella obiettivamente inerente all'audizione programmata; però, forse (per usare la terminologia in voga), l'audizione odierna riveste anche un ca-

rattere preventivo. Si tratta, infatti, della questione — come è noto, molto spinosa — dei rapporti tra regioni e Stato centrale in questo periodo di transizione della nostra vita pubblica verso un nuovo assetto; assetto che, in parte già modificato, in altra parte sarebbe ancora da modificare secondo gli intendimenti della maggioranza di questa legislatura. A tale proposito, proprio i temi che investono la competenza della VII Commissione, soprattutto in alcuni campi, costituiscono materia di polemica e di controversia. Dunque, dando la parola al ministro, chiarirei come sia intenzione della Commissione sapere quali siano gli orientamenti generali, rispetto all'evoluzione nel suo insieme e rispetto alla riforma del titolo V della Costituzione in modo particolare; desideriamo, altresì, apprendere quali, comunque, siano i suoi orientamenti personali e quali quelli del Governo; infine, vorremmo sapere se può darci qualche indicazione per agevolare il lavoro della Commissione in questo periodo incerto e precario. Ritengo che il tema le sia chiaro, signor ministro, e le do, quindi, senz'altro la parola.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Desidero anzitutto ringraziare la Commissione per l'occasione offertami con l'odierno incontro e per la possibilità di dare qualche opinione in prospettiva; non uso l'espressione « preventiva » perché evoca altri eventi meno lieti. Certo, non mi sono ignote le numerose complicazioni e difficoltà nascenti dal quadro costituzionale esistente, dal dibattito che, nel frattempo, si è svolto, e, inoltre, da alcuni atti che, nel frattempo, sono stati prodotti. Oramai, credo siano tutti consapevoli della circostanza che la soluzione individuata — quella delle 22 materie in legislazione concorrente —, an-

ziché risolvere i problemi nell'ambito della ripartizione di competenze tra Stato e regioni, li ha accresciuti. Per di più, si tratta di una di quelle materie che, tra le 22, pongono, per tanti versi, difficoltà ulteriori, proprio a causa dell'incertezza del confine tra le competenze dello Stato e quelle delle regioni.

Come sapete, il disegno di legge di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, si trova, ormai, nella fase conclusiva del suo iter alla Camera, iter che, infatti, è molto probabile si concluda nel corso della settimana entrante. Tale disegno di legge, tra l'altro, dà un contributo (sull'espressione «tra l'altro», tornerò tra breve); un contributo importante alla soluzione del ricordato problema, tramite la previsione della ricognizione dei principi attraverso decreti legislativi (quindi, attraverso il conferimento di una delega al Governo). A tale proposito, si è svolto un amplissimo dibattito, in Parlamento e nella società civile, circa tale ricognizione, se fosse o meno ammissibile e costituzionalmente legittima. Alla fine, è prevalsa, in dottrina, ma anche in base al semplice buon senso, l'attuale formulazione che non toglie minimamente al Parlamento la propria possibilità di intervento legislativo — ci mancherebbe altro! — ma instaura, forse per la prima volta nel nostro ordinamento repubblicano, una procedura particolarmente aggravata (così la si deve definire dal punto di vista tecnico).

Si procede non alla formulazione di nuovi principi ma alla ricognizione di quelli già esistenti nell'ordinamento vigente: li si raggruppa, materia per materia, e si stabilisce, così, quali siano le competenze dello Stato. Nel momento nel quale, con chiarezza, si stabilisce quali siano le competenze dello Stato, di risulta — ma questa espressione, che non è giuridicamente perfetta, non rende bene e per intero il senso dell'operazione — sappiamo cosa possono fare le regioni. Se, dunque, sappiamo cosa possono fare queste ultime, è ovvio che una delle ragioni principali di contenzioso tra lo Stato e le regioni viene a cadere; ricordo che, in sedici mesi,

l'aumento dei ricorsi ha sfiorato il 600 per cento. Dai cinque o sei che venivano presentati negli anni precedenti, si è passati a 32-33 ricorsi in un anno. Ricorsi che vertono su un'enorme quantità di materie, reciprocamente individuate: le regioni, ad esempio, hanno impugnato la legge finanziaria due volte — l'anno scorso e quest'anno —; hanno impugnato la legge obiettivo e diverse altre normative di rilevantissimo spessore nell'attività dello Stato. Analogamente, lo Stato si è trovato nelle condizioni di dover impugnare un'enorme quantità di leggi regionali in diversi settori di amministrazione rientranti nell'ambito delle 22 materie.

Quindi, il disegno di legge di attuazione mantiene una sua validità anche in prospettiva; mi ero riferito all'espressione «tra l'altro» e chiarisco ora che tale termine comprende tutta una serie di soluzioni, contenute nel provvedimento stesso, assolutamente indispensabili per il funzionamento del sistema paese. Non vi voglio fare l'elenco ma dico solo che, articolo per articolo, il disegno di legge di attuazione della riforma risolve una serie di problemi e li risolve anche in vista di una possibile, forse probabile, nuova riforma. Del resto, non tutto, della nuova riforma, trasformerà l'attuale stato dei rapporti tra lo Stato e le regioni: ad esempio, l'attività internazionale delle regioni, l'attività in sede europea, la partecipazione alle decisioni comunitarie, il rappresentante dello Stato che si occuperà di organizzare le attività periferiche dello Stato ancora mantenute, la nuova disciplina della trattazione dei ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale, le norme relative al trasferimento di funzioni e poteri, amministrativi e regolamentari, alle istituzioni locali, il nuovo testo unico degli enti locali. Si tratta di una serie di soluzioni che sicuramente manterranno la loro validità anche dopo la probabile nuova riforma costituzionale.

Dico ciò perché proprio qui alla Camera, la settimana scorsa, è stata bocciata dalla maggioranza una questione sospensiva che prefigurava una quasi inutilità del disegno di legge di attuazione sulla base

della prevista nuova riforma costituzionale. Non è così, anche perché, se la nuova riforma dovesse andare in porto, dovrebbero passare altri due o tre anni. Francamente, mantenere l'attuale stato di cose senza una legge di attuazione sarebbe assolutamente improponibile per la tenuta del sistema paese.

Ma c'è di più. La ricognizione dei principi relativi a quelle 22 materie costituirà comunque una base per ciò che accadrà anche dopo la riforma. Al riguardo vi fornisco informalmente una anticipazione: noi ci accingiamo a tagliare il nodo delle competenze concorrenti. Ho usato volutamente questa espressione in luogo di « sciogliere il nodo delle competenze concorrenti ». Tagliare vuol dire separare interamente le competenze dello Stato da quelle delle regioni. Si intende cioè procedere solo in base a competenze legislative esclusive. La stragrande maggioranza delle materie vedrà lo Stato esercitare le sue competenze e le regioni le proprie. Residuerà un certo numero di materie che, con una formulazione quasi nuova nell'ambito del nostro ordinamento, verranno definite a competenza ripartita. Questo vuol dire che, nell'ambito di una stessa materia, si scriverà con chiarezza cosa farà lo Stato e cosa le regioni.

Un esempio classico è quello relativo alla tutela della salute. Essa passerà dal regime di concorrenza attuale alla competenza esclusiva dello Stato; invece, l'organizzazione sanitaria passerà alle regioni. È di tutta evidenza che, ripartendo le competenze in questa maniera, si crea un confine ben più netto della semplice definizione interna alla legislazione concorrente relativa alla tutela della salute. Peraltro, mi permetto di aggiungere che, in costanza di vigenza dell'articolo 32 della Costituzione, che assegna allo Stato (l'articolo parla di Repubblica, ma è chiaro il riferimento allo Stato, anche perché allora esisteva solo lo Stato) la tutela della salute, è stato un errore tecnico — non sufficientemente rilevato — demandare, nel contesto del nuovo articolo 117, tale materia alla competenza concorrente. Noi intendiamo correggere questo errore e ricon-

durre interamente alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della salute, sia pur lasciando l'organizzazione sanitaria alle regioni. Quanto ho detto a proposito di tale classico esempio di competenza ripartita può essere ripetuto per alcuni altri restanti casi, nei quali è possibile stabilire con certezza cosa debba fare lo Stato e cosa la regione, tagliando — come dicevo prima — il nodo della competenza concorrente.

Passando dai criteri generali al settore che maggiormente ci interessa in questo momento, devo dire che l'attuale definizione delle competenze è non dico sbagliata, perché determinata da una scelta che aveva anche una sua coerenza logica, ma sicuramente non sufficiente. Infatti, proprio il fatto di aver ignorato la definizione di spettacolo ci ha posto i problemi che abbiamo davanti. Sì, possiamo dire per deduzione che le attività di spettacolo rientrano nella più ampia fattispecie delle attività culturali. Ma è una deduzione e non una chiara formulazione quella che proviene dal testo costituzionale vigente. Ciò aggiunge e non diminuisce i problemi. Altrettanto può dirsi a proposito dell'aver scisso la tutela dei beni culturali dalla loro valorizzazione e gestione, spesso seguendo un criterio non perfettamente omogeneo rispetto a quello seguito in materia di beni ambientali.

Ci troviamo quindi dinanzi all'esigenza di operare anche nella materia al nostro esame una ripartizione un po' più netta. Prima di rispondere ad eventuali vostre domande su problematiche relative al decreto di assegnazione dei fondi, vorrei soffermarmi su un documento non ufficiale di cui io ho la bozza, essendone stato il principale autore, giusto per dare un'idea di quale potrebbe essere la soluzione relativa alla materia che oggi ci interessa maggiormente. Abbiamo pensato (e su ciò c'è ormai una valutazione abbastanza approfondita) che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali o sportive di rilevanza nazionale debbano rientrare nella competenza esclusiva dello

Stato. Non vi sfuggirà che la definizione di « tutela » o di « promozione e organizzazione » costituisce qualcosa di più della semplice indicazione di principi o di norme generali dell'ordinamento (espressione, questa, da noi utilizzata per altre materie in cui se ne rendeva più appropriato l'uso). Abbiamo voluto essere più precisi, forse anche per compensare la non sufficiente precisione definitoria della riforma precedente. È chiaro che, quando parliamo di legislazione esclusiva dello Stato, bisogna sottintendere l'espressione « in materia di »; parliamo cioè di legislazione esclusiva dello Stato « in materia di » tutela dei beni culturali o « in materia di » promozione e organizzazione di spettacoli, eccetera.

Questo non vuol dire che alle regioni sia stato tolto qualcosa; anzi, se andiamo a vedere la parte riguardante le regioni, troviamo scritto « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », « promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza regionale e locale ». Rispetto a tali materie vi è un'alinea che parla di competenza legislativa esclusiva; quindi, parliamo di competenza legislativa esclusiva « in materia di » valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di legislazione esclusiva regionale « in materia di » promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza regionale e locale.

Comprendete bene che la distinzione è, certamente, molto più netta e più chiara di quella presente nell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, è altrettanto evidente che un'attuazione della nuova riforma sarà necessaria.

Se l'impostazione presentata, poi, sarà considerata la soluzione definitiva, avere stabilito prima, come prescrive la normativa di attuazione, la ricognizione dei principi fondamentali, che stabiliscono l'attività dello Stato, sarà un fatto estremamente utile; anzi, con ciò avremo compiuto un notevole passo in avanti. È ovvio, infatti, che, nell'ambito degli stessi principi, si sviluppa la legislazione esclusiva in

materia di tutela; così come nasce la legislazione esclusiva delle regioni in materia di valorizzazione.

Se tale impostazione può essere considerata credibile, attendibile, opportuna, ed anche aperta (in quanto mai ho preparato alcunché di blindato in vita mia, perché va contro tutti i miei principi), è ovvio che sia un canovaccio su cui lavorare, che passerà, come è giusto che sia, perché l'obbligo procedurale lo impone, il vaglio del Consiglio dei ministri, in quanto disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, ma anche l'esame della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. La procedura aggravata del provvedimento legislativo di attuazione è determinata attraverso la previsione di ben quattro pareri necessari: due in Conferenza unificata ed altri due presso le Commissioni parlamentari; o, quindi, si troverà un'intesa collettiva, oppure il provvedimento non passerà. La ricognizione dei principi necessari sarà cura di tutti, affinché l'obiettivo raggiunto sia soddisfacente per tutti.

L'impostazione della riforma guarda al futuro, ma « in atto » è necessario operare con gli strumenti a disposizione, che non sono un granché. Se Mao aveva ragione quando affermava che non è lo strumento che non funziona, ma sono gli operai che non sanno farlo funzionare, è tuttavia vero il presupposto che lo strumento debba funzionare; e, purtroppo, non mi pare che sia a nostra disposizione uno strumento utile. Perciò l'abilità dell'operaio sta nel compiere lo stesso il lavoro che potrebbe svolgere, molto meglio e molto più rapidamente, se lo strumento fosse maggiormente funzionante.

Dobbiamo fare, quindi, quanto compiuto nei riguardi del decreto-legge n. 24 del 2003, in materia di finanziamento dello spettacolo. Tant'è vero che la Conferenza Stato-regioni, ad un certo punto, dopo un ampio dibattito, ha dovuto tenere conto della circostanza in questione, se è vero, come è vero, che nella seduta del 27 febbraio 2003, sul provvedimento in questione, è stato espresso l'assenso delle regioni a condizione di prevedere, però,

espressamente (come scritto testualmente nel verbale), l'intesa sui decreti di ripartizione del ministro e di aprire, immediatamente, il tavolo di confronto per la definizione dei contenuti e dei tempi della legge di principio, il che è stato accolto dal Governo, segnatamente dal collega Urbani.

Stiamo lavorando con una procedura del tutto nuova, sostanzialmente senza precedenti; ricordo che il 20 giugno del 2002 si è raggiunto un accordo — di cui vado orgoglioso, avendolo preparato con cura ed ottenendo risultati soddisfacenti — sull'intesa istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, in cui si indica la necessità di procedere di comune accordo, attraverso tavoli di confronto; ai miei colleghi di Governo ho dovuto, spesso, ricordare la pratica di tale opportunità, affinché la considerino opportuna, tenendo a mente i duri scontri che, solitamente, avvengono in occasione dei rapporti diretti tra i vertici delle amministrazioni statali e regionali.

Il tavolo di confronto, presente nella Conferenza unificata, ed individuato dall'accordo del 20 giugno 2002, può essere considerato, perciò, la sede competente.

È importante determinare un tavolo comune non solo per la definizione dei contenuti e dei tempi della legge di principio, ma anche per stabilire i criteri di assegnazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Non ho sentito direttamente il collega Urbani, tuttavia (pur non volendolo sostituire, in quanto persona competente e precisa), posso affermare che è vero che potrebbe essere un'ipotesi sulla quale lavorare.

In attesa della nuova riforma, della ricognizione dei famosi principi, e di una possibile nuova normativa sulla questione, che non prescinda, come è ovvio, dall'attuale riforma costituzionale e da quella che sarà, e che nel frattempo comincerà il proprio percorso, credo che un tavolo di confronto sia necessario, per vedere come sviluppare una programmazione annuale, o biennale che sia, con la possibilità di tornare sulle scelte compiute, qualora si dimostrassero inopportune od improduttive.

Considero, inoltre, importante avviare una legislazione ordinamentale, che lo Stato ha ancora nelle sue prerogative, circa la valorizzazione e la gestione dei beni culturali. Se si stabilisce che tali beni possono essere venduti a privati o gestiti dagli stessi, ciò si dovrebbe realizzare seguendo norme di principio che siano anche di regolamentazione della materia, e non solo puri e semplici principi. Tale questione potrebbe costituire un passaggio successivo; se stabiliamo, ad esempio, che un qualsiasi bene culturale possa essere ceduto, o dato in concessione, per un numero congruo di anni ad un privato, secondo determinate norme, ferree, imprescindibili, invalicabili, di utilizzazione, di restauro, e di controllo sulle procedure, affinché diventi un bene produttivo, con il pagamento di un biglietto, per ottenere sia la disponibilità pubblica del bene medesimo sia un ritorno economico per chi si è fatto carico dell'impresa, non troverei tale uso improprio, ma bensì estremamente opportuno; tuttavia, ciò deve nascere da una normativa di carattere generale, costituita d'intesa tra Stato e regioni.

Si tratta, perciò, di scrivere norme invalicabili che diano alle regioni libertà di scelta nei propri confini normativi. In una fase di transizione ci vuole il tempo necessario, ma alla fine del percorso avremo raggiunto un traguardo frutto di un confronto aperto con le regioni.

Guai a fare qualcosa che non incontri la disponibilità a collaborare degli enti istituzionali preposti, cioè le regioni, perché sarebbe assolutamente improprio: discutiamone insieme, poiché la Conferenza unificata è disponibile ad accogliere i tavoli che saranno ritenuti opportuni per iniziare a lavorare in questa direzione.

Per quanto riguarda il FUS, credo che una buona scelta, improntata a saggezza e buonsenso, potrebbe essere relativa all'istituzione di un tavolo per stabilire insieme, attraverso un confronto tra Stato e regioni, l'uso migliore di questo fondo, secondo una programmazione che permetta il trasferimento delle risorse alle regioni. Una volta raggiunto l'accordo, i soldi non

possono restare allo Stato, mentre le regioni « battono cassa »: lo Stato trasferirà una parte del fondo alle regioni, che lo utilizzeranno. L'anno successivo si produrrà un consuntivo ed una valutazione del modo in cui sono state utilizzate le risorse sul piano della qualità e del rispetto del programma originario.

In attesa di una riforma che chiarisca definitivamente la questione, trovo che questa sia la soluzione più corretta tra le tante possibili che si possono immaginare: se ne esistono altre, siamo pronti a valutarle.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la sua relazione introduttiva e do la parola ai colleghi che intendano porre domande o formulare osservazioni.

CARLO CARLI. Ministro, vorrei contestare la sua affermazione: non è lo strumento che non funziona, ma ritengo che esista la volontà politica di non farlo funzionare. Non si possono attribuire le responsabilità a norme costituzionali invece che alla linea politica che la maggioranza ha adottato fin dal suo insediamento, contraria al federalismo e fortemente accentratrice.

Le regioni hanno presentato numerosi ricorsi a causa del ritardo della legge di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione. Il ministro non ha considerato i problemi che pone questo decreto, poiché credo abbia capito che esso non è molto coerente rispetto alla riforma costituzionale ma, anzi, chiaramente in contrasto con essa. Se lo spettacolo non è materia esclusiva delle regioni, è certamente materia concorrente, ma il decreto di cui stiamo discutendo non contiene neppure una parola che riconosca tale ruolo alle regioni. Il ministro ha avanzato un'apprezzabile proposta sostenendo l'istituzione del tavolo con le regioni in modo tale da concordare con esse la ripartizione del FUS: signor ministro, il decreto non contiene nulla riguardo a tale questione, non c'è traccia del riferimento ad un tavolo di concertazione che presupponga il concorso legislativo tra Stato e regioni. Facendoci

interpreti delle istanze delle varie associazioni culturali, delle istituzioni, degli enti esprimiamo una forte preoccupazione perché un ricorso alla Corte costituzionale potrebbe inficiare l'efficacia del decreto stesso, dichiarandolo incostituzionale.

Ribadiamo quanto abbiamo affermato al Senato chiedendo di modificare la parte del testo che assegna, in base alla Costituzione, la materia alla legislazione concorrente. Non capisco questa forte « blindatura ».

Non entrerò ulteriormente nel merito del decreto in esame, poiché il mio intervento è rivolto a sottolineare il tema della coerenza del provvedimento con la riforma della Costituzione. Spiegheremo in seguito il nostro parere rispetto ad altri passaggi, che non condividiamo assolutamente, come l'erogazione dei fondi secondo una cadenza annuale e non triennale, che impedisce una seria programmazione da parte delle associazioni ed istituzioni culturali.

Auspico che il Ministro ci proponga, coerentemente con quanto ha affermato, un emendamento al testo del decreto.

GABRIELLA CARLUCCI. Ringrazio il ministro per la sua esauriente relazione, che ha tracciato il quadro dello sviluppo futuro, in relazione al quale dobbiamo, però, sempre tenere presente la fase transitoria che stiamo vivendo. Con il mio intervento vorrei interpretare dei problemi del mondo dello spettacolo. Il decreto-legge pone fine alle questioni contingenti in merito all'erogazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2002; il caso, però, si porrà negli stessi termini il prossimo anno, poiché il decreto legge è un atto generale.

Le regioni hanno redatto un documento molto critico: anche in base a quanto emerge dai vari incontri promossi dal tavolo di intesa interistituzionale, i rappresentanti delle regioni, coscienti del fatto di non poter mettere in crisi l'intero settore, non hanno avanzato opposizioni, ma fra 5 o 6 mesi (a settembre si riproporrà il problema della ripartizione del FUS), non saranno più disponibili. Se

entro questa data non saranno definite le soluzioni (mi sembra che i tempi per l'attuazione della legge di riforma non siano brevi), ci troveremo di fronte allo stesso problema. Le regioni saranno così accondiscendenti, dimostrando buona volontà e benevolenza nei confronti del mondo dello spettacolo, da non opporsi per la seconda volta consecutiva?

In secondo luogo, il ministro sostiene che il Parlamento, in attesa della riforma, potrà legiferare; l'idea del Governo è quella di compiere una ricognizione dei principi esistenti, svolgendo un lavoro che potrebbe eseguire il Parlamento. Nel frattempo, il Parlamento di cosa si occupa? Continua ad approvare leggi riguardanti settore dello spettacolo? In che modo?

Nell'interpretazione del Governo della ripartizione delle competenze, allo Stato viene attribuita la competenza sull'organizzazione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e alle regioni la competenza sulle iniziative di rilevanza regionale. Qual è il confine tra le attività di rilevanza nazionale e quelle di rilevanza regionale? Se esaminiamo il lavoro dei teatri, siano essi enti lirici, teatri di tradizione o di prosa, pochi possono definirsi di rilevanza nazionale, perché la maggior parte delle attività teatrali insistono su un territorio molto preciso. In Italia, Garinei è l'unico produttore e distributore che copre capillarmente l'intero territorio nazionale, mentre gli altri promuovono attività di spettacolo insistendo solo in alcune regioni, non sono di rilevanza nazionale, nel senso che non riescono ad interessare la totalità degli spettatori italiani che potrebbero assistervi. Qual è la differenza tra attività di carattere nazionale ed attività di carattere regionale? In quale senso il Parlamento può continuare a legiferare? Corriamo il rischio di varare norme che regolano le attività dei teatri o degli enti lirici che invadono le competenze delle regioni, se non si ha chiara la distinzione tra le attività di carattere nazionale e quelle regionali. Come possiamo legiferare? Inoltre, il discorso sul tavolo della trattativa va avviato immediatamente perché, altrimenti, il problema della riparti-

zione del FUS si riproporrà fra cinque mesi, perché a settembre verrà discusso al Ministero dei beni e delle attività culturali. Quindi, si ripropone esattamente lo stesso problema e non credo che le regioni, anche alla luce di questo documento firmato da tutte, siano disposte a farsi prevaricare per l'ennesima volta, perché anche le regioni « amiche » del Governo impugnano provvedimenti che invadono le loro competenze.

PRESIDENTE. Do ora la parola al ministro per la replica.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Il problema relativo al decreto-legge è stato, comunque, un fatto di necessità, perché i tempi hanno superato le nostre intenzioni: per questo le regioni hanno acconsentito, non certo per acquiescenza ad un'impostazione che ha i suoi limiti.

Credo che il decreto-legge non sia blindato, ma neanche la sua modifica risolverebbe nulla perché, purtroppo, sussiste l'urgenza dell'erogazione dei fondi ai fini della loro utilizzazione. Inoltre, ha risolto un problema, ha posto un rimedio ma non ha affrontato la questione, che invece si può fronteggiare in tre modi. In primo luogo, predisponendo con la massima urgenza la ricognizione dei principi — e, quindi, emanando il decreto legislativo nei tempi più rapidi possibili —, che nascono dalla delega contenuta all'interno del mio disegno di legge di attuazione: prima si fa la ricognizione dei principi, prima avremo uno strumento per capire quali siano le competenze dello Stato e, di conseguenza, delle regioni.

In secondo luogo, nulla esclude che, nel frattempo, il Parlamento possa legiferare su nuovi principi. Allora, da un combinato disposto tra la ricognizione dei principi esistenti e la definizione dei nuovi, avremo il confine ben chiaro di che cosa si debba intendere con rilevanza nazionale e regionale: in questo modo, troveremo la non facile soluzione al problema.

Nessuno esclude che il Parlamento possa autonomamente legiferare — po-

trebbe farlo anche il Governo - ma non prima di aver fatto la ricognizione dell'esistente perché quest'ultima potrebbe già contenere la soluzione. Allora, bisogna fare la ricognizione dei principi, eventualmente definire nuovi principi e, intanto, avviare il tavolo di un confronto franco per il FUS - cosa che si può fare immediatamente perché non occorre nessuna legge in merito - all'interno dell'accordo interistituzionale.

Naturalmente, posso presiedere la Conferenza unificata e farmi promotore di un'iniziativa - l'ho già fatto e lo farò nuovamente -, ma dobbiamo avere la conferma della disponibilità del ministro Urbani, che però ha già manifestato il proprio assenso nella Conferenza Stato-regioni in sede di approvazione del decreto-legge in esame. Quindi, si tratta soltanto di avviare il tavolo in tempo, in maniera da essere pronti quando matureranno le condizioni per poter valutare l'entità del FUS dell'anno venturo. A mio avviso, i tre punti danno, intanto, una soluzione congrua e ci auguriamo che la nuova riforma risolva definitivamente il problema.

GABRIELLA CARLUCCI. Se facessimo la ricognizione dei principi, non saremmo comunque in grado di definire i limiti della competenza statale e regionale; infatti, se la competenza ripartita significasse individuare le attività di carattere nazionale, allora invaderemmo il campo delle regioni individuando le loro attività.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Nessuno può impedirci di individuare le nostre.

GABRIELLA CARLUCCI. Quindi, dobbiamo farlo individuando solo le competenze statali.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Ma, di conseguenza, emergerebbero quelle delle regioni e, peraltro, il decreto legislativo prevede quattro pareri: due della Conferenza Stato-regioni - e, quindi, le regioni, sostanzialmente, par-

teciperanno a questo lavoro - e altri due delle Commissioni parlamentari competenti.

GABRIELLA CARLUCCI. Naturalmente, la ricognizione dei principi verrà fatta su tutte le materie dello spettacolo senza considerarle singolarmente.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Non voglio nascondere che dobbiamo risolvere un problema preliminare e pregiudiziale, cioè stabilire che lo Stato abbia la potestà di fare la ricognizione dei principi sullo spettacolo - che in questo momento è tutt'altro che certa - e ciò va fatto in via interpretativa e con un franco confronto con le regioni (se dicesero che è inutile fare la ricognizione dei principi perché è di loro competenza esclusiva, questo taglierebbe la testa al toro, non so se positivamente o negativamente).

GABRIELLA CARLUCCI. Comunque, non possiamo approvare delle leggi perché in questo momento non siamo in grado di farlo.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Lo saremo dopo aver fatto una ricognizione dei principi; eventualmente, nessuno ci potrà negare di definire nuovi principi ma sempre dopo aver sciolto quel nodo.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per i chiarimenti, perché ci troviamo davvero in una situazione molto delicata. Riguardo al tavolo con le regioni, anch'io mi impegno, sentito il ministro competente in materia, perché anche la Commissione possa stimolare tutto ciò. Vedremo quale sarà la forma migliore perché la questione del FUS va slegata da quella della normativa, nel senso che il confine tra rilevanza nazionale e regionale esiste come ambiguità perché la Scala e la Fenice sono di rilevanza sia nazionale sia regionale.

GABRIELLA CARLUCCI. Solo loro, tutto il resto no?

PRESIDENTE. Stavo dicendo esattamente questo. Il Parlamento ha già la possibilità — perché lavoriamo a Costituzione vigente, cioè sul Titolo V riformato nella precedente legislatura — di definire norme generali che riguardino l'insieme o le singole discipline dello spettacolo. Quindi, possiamo intervenire, in attesa che con la ricognizione dei principi un'ulteriore definizione possa maggiormente aiutare questo processo. Tuttavia, l'attuale situazione non può bloccare i lavori della Commissione parlamentare: abbiamo una legge sulla musica, una legge sul cinema che è già avviata, al Senato sono in esame altri argomenti ed è nostra intenzione andare avanti in questa direzione. Tra l'altro, siccome i problemi di contribu-

zione sono centrali, credo che un immediato avvio di un tavolo con le regioni depotenzi questo « incrocio » pericoloso e semplifichi il nostro lavoro.

Ringrazio il ministro per la sua partecipazione e per il suo contributo. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 14 aprile 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO